



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR 2014-2020 FESR / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

REGIONE LOMBARDIA

Programma Operativo Regionale 2014-2020

Azione IV.4.c.1.2

Bando

Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati

(approvato con decreto n. 11432 del 10 novembre 2016, BURL S.O. n. 46, del 16 novembre 2016)

CHIARIMENTI E DOMANDE PIU' FREQUENTI

Parte III

Quesiti 45-54

QUESITO n. 45

Secondo il bando (art. 6) la partecipazione è condizionata al fatto che gli impianti, alla presentazione della domanda 28 aprile 2017, siano già di proprietà dei Comuni, ovvero “acquisiti dai medesimi, attraverso l’avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso, prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando”. Si chiede di chiarire se sia sufficiente aver avviato tale procedura prima della presentazione della domanda di partecipazione o se sia necessaria anche la immissione nel possesso entro tale termine”;

RISPOSTA

Il punto 4 del bando prescrive che le domande presentate da enti capofila di aggregazioni, Unioni di Comuni, Comunità Montane o Province o Città metropolitana di Milano devono riguardare esclusivamente impianti di illuminazione pubblica di proprietà dei Comuni che rappresentano come aggregazione, ovvero acquisiti dagli stessi attraverso l’avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso, prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando. Quindi la immissione in possesso, prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando, è un fattore discriminante per l’ammissibilità della domanda.

QUESITO 46

Nel merito del Bando Lumen vorremmo sapere se possono aderire anche le ALER in forma associata con i Comuni o da soli, per illuminare strade o giardini del Comune che servono i fabbricati ALER?

RISPOSTA

Il punto 4 prevede che la partecipazione al Bando è riservata ai Comuni lombardi anche in forma associata o aggregata formalmente costituita. Un ulteriore ruolo di coordinamento nei confronti dei Comuni è previsto dal Bando per le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Province o la Città metropolitana di Milano. Il bando non prevede la possibilità di partecipazione per altri soggetti oltre a quelli citati. Le ALER non possono quindi partecipare al Bando con propri interventi.

QUESITO 47

Al punto 9 del bando “Criteri di ammissibilità”, lettera F, viene indicato quale livello minimo di progettualità richiesto il progetto di fattibilità tecnico ed economica di cui all’art. 23 comma 5 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50. Senza decreto attuativo si fa riferimento per il contenuto della progettazione al DPR 207/2010, consideriamo pertanto il livello minimo il progetto preliminare?

RISPOSTA

La lettera “f” del punto 9 del bando prescrive quale livello minimo di progettualità per la presentazione della domanda di partecipazione il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto in applicazione al comma 3 dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. Relativamente il testo del disposto normativo citato è il seguente:

“3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 4.”

Ulteriormente, con riferimento ai contenuti propri della norma citata, l’art. 216, comma 4, dispone che *“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell’articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”*

Pertanto, fino alla emanazione del decreto attuativo di cui all’articolo n. 23, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il livello minimo progettuale prescritto per la partecipazione al bando in questione corrisponde al progetto preliminare come definito con il dpr 5 ottobre 2010, n. 207.

QUESITO 48

Nella documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, punto 13 lettera c per singolo comune e lettera e per forma aggregata, è richiesto il computo metrico estimativo. Tale documento è da inserire solo se il livello della progettazione è definitiva esecutiva? Se il progetto inserito è quello preliminare la normativa prevede il calcolo sommario delle spese ed il quadro economico.

RISPOSTA

Come specificato nel bando stesso, tutti i documenti elencati al punto 13 devono essere allegati, attraverso SIAGE, alla domanda di contributo a pena di esclusione.

Il Computo Metrico Estimativo è uno dei documenti esplicitamente richiesti ancorché non previsto dal livello minimo di progettazione di fattibilità tecnico ed economica e, come tale, costituisce uno degli allegati obbligatori alla domanda di partecipazione al presente bando.

QUESITO 49

Preso atto che come disposto dal Bando Regionale “I sistemi di telecomunicazione dovranno riguardare un numero di installazioni pari almeno all’1 % (uno per cento), arrotondato all’unità superiore, dei punti luce oggetto della proposta progettuale.”

Accertato che il comune proponente possiede 1000 punti luce da riqualificare e che quindi l’1 % sono 10 pali.

Verificato che il progetto prevede una tecnologia punto a punto per quanto riguarda il sistema wi-fi (Servizio Obbligatori) questo servizio deve essere predisposto sui 10 punti luce o può essere installato su un quadro che controlla almeno 10 pali?

RISPOSTA

Il Bando descrive al punto 7 i Servizi tecnologici integrati agli impianti di illuminazione pubblica proposti per il finanziamento.

I Servizi tecnologici possono essere obbligatori o facoltativi.

Fra quelli obbligatori vengono individuati:

- sistemi di telecontrollo e telegestione
- sistemi di telecomunicazione

- servizio di videosorveglianza

Con riferimento ai sistemi di telecomunicazione il Bando prescrive che dovranno riguardare un numero di installazioni pari almeno all'1 % (uno per cento), dei punti luce oggetto della proposta progettuale.

In altri termini, con tale indicazione si è inteso affermare che i servizi di telecomunicazione dovranno essere veicolati da un numero di impianti di illuminazione corrispondente alla percentuale indicata.

QUESITO 50

Nei servizi facoltativi (elenco non esaustivo) è possibile prevedere tra questi anche i "Varchi per la lettura delle targhe"?

RISPOSTA

L'elencazione di cui al punto 7 del Bando relativamente ai Servizi tecnologici integrati facoltativi è, come correttamente indicato nel quesito, non esaustiva.

E' quindi possibile ricomprendere molteplici tipologie di servizi all'interno di questi.

Il bando tuttavia pone dei limiti ai servizi che possono essere considerati.

In particolare:

- nella proposta progettuale dovranno essere esplicitati i servizi tecnologici integrati facoltativi che si intendono realizzare.
- non sono ammessi servizi tecnologici integrati, obbligatori o facoltativi, che siano generatori di entrate o che siano destinati a servizio di attività commerciali.
- i servizi tecnologici integrati, obbligatori o facoltativi, indicati nella proposta progettuale dovranno essere realizzati ed attivati entro il termine dei lavori e dovranno essere mantenuti in funzione per almeno 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo e alle medesime condizioni di cui al capoverso precedente.

Inoltre, coerentemente con i Criteri di ammissibilità specifici di cui al punto 9 del Bando, nella relazione progettuale allegata alla domanda di partecipazione dovranno essere esplicitate le motivazioni che hanno comportato l'inserimento nel progetto di determinati servizi tecnologici integrati agli impianti di illuminazione pubblica, che dovranno andare a soddisfare specifiche esigenze nell'ottica della riqualificazione urbana del territorio comunale.

In sintesi ogni servizio facoltativo introdotto nella proposta progettuale compreso quello indicato nel quesito, potrà essere ammesso se sono soddisfatti i requisiti elencati.

QUESITO 51

Al punto 9.e del bando si specifica che il livello minimo di progettazione richiesto è il "progetto di fattibilità tecnica ed economica" ai sensi dell'art. 23, comma 5 del d.lgs 50/2016,

Al successivo punto 13.e per i Comuni in forma aggregata, si richiede il computo metrico estimativo.

Tale elaborato non è richiesto per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in quanto il citato art. 23, comma 5, del d.lgs 50/2016 prevede che esso comprenda le "stime economiche" relative ai lavori da realizzare.

Analoga indicazione era peraltro contenuta del previgente D.P.R. 207/2010, il quale all'art. 17, comma 1, lettera g) elencava, tra gli elaborati componenti il progetto preliminare, solo il "calcolo sommario della spesa", rimandando ai successivi livelli di progettazione la

redazione del computo metrico estimativo (comma 2, lettera m), dell'art. 24-Documenti componenti il progetto definitivo e comma 1, lettera g), dell'art 33-Documenti componenti il progetto esecutivo).

Si chiede pertanto di chiarire se per "computo metrico estimativo" si intende una stima economica compresa dal "progetto di fattibilità tecnica economica" ai sensi dell'art. 23, comma 5, del d.lgs 50/2016, ovvero se questo deve essere "sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo" come previsto per il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dello stesso D.Lgs 50/2016.

Inoltre, dato atto che il "computo metrico estimativo" è una componente del progetto esecutivo e che per questo livello di progettazione è obbligatoria, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la verifica della conformità del progetto al progetto definitivo, si chiede se sia necessario produrre la verifica di conformità del progetto e/o il computo metrico estimativo.

RISPOSTA

Come correttamente evidenziato nel quesito proposto il livello minimo progettuale previsto per la partecipazione al bando è, secondo i contenuti del punto 9 del bando, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Gli elaborati progettuali, predisposti secondo le modalità indicate, dovranno essere poi allegati alla istanza di partecipazione secondo i contenuti del punto 13 del bando.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato un computo metrico estimativo delle opere civili e impiantistiche del progetto attinenti le tipologie ammissibili di cui al punto 6 del bando.

Il computo metrico estimativo è quindi uno strumento ulteriore, che non fa parte del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base della domanda, ma che ne costituisce una estrinsecazione e a cui deve essere strettamente coerente.

I contenuti di tale strumento, che devono consentire di identificare i costi relativi dei singoli componenti il progetto, sono essenziali per definire il quadro economico degli interventi ammessi secondo le modalità indicate nel bando stesso.

Ad esso non devono essere applicate le definizioni normative citate nel quesito, né, tantomeno, lo stesso deve essere sottoposto alle procedure di verifica di conformità di cui al D.Lgs. 50/2016.

Si rammenta, infine, che, secondo i contenuti del punto 13 del bando, l'assenza, anche parziale, degli elementi ed elaborati da allegare alla domanda di partecipazione comporta la esclusione della domanda.

QUESITO 52

Alcuni comuni di una aggregazione, hanno profilato sulla piattaforma SIAGE i loro responsabili tecnici che hanno delega del sindaco a rappresentare il comune sempre con riferimento alla partecipazione al Bando in oggetto.

E' consentito che i soggetti delegati possano firmare in luogo del rappresentante legale del loro ente?

RISPOSTA

Il punto n. 13 del bando prescrive che la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.

Analogamente tutte le dichiarazioni allegare alla domanda di partecipazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, secondo quanto indicato dal richiamato punto 13.

Con riferimento a quanto sopra il Bando in argomento non prevede possibilità di delega.

QUESITO 53

In una aggregazione l'Ente capofila deve provvedere a scaricare i moduli B1 per ciascun ente, inviarli ai comuni per la firma digitale e provvedere poi al caricarli sul sistema?

RISPOSTA

L'Ente aggregatore deve provvedere allo scarico (download) dei moduli B1 corrispondenti ai comuni partecipanti e, dopo la loro sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti, al loro successivo caricamento (upload) nel sistema SIAGE.

QUESITO 54

Con riferimento ai criteri di valutazione del Bando, ed in particolare al punto B) RAPPORTO TRA POTENZIALE DI RISPARMIO ENERGETICO E INVESTIMENTO PROPOSTO, è corretto escludere dal calcolo del "Consumo di riferimento" i centri luminosi che non vengono efficientati?

In caso affermativo, di conseguenza, per detti centri luminosi non verranno compilate le "schede di ambito omogeneo".

RISPOSTA

I centri luminosi sui quali non si interviene non sono oggetto del progetto relativo alla domanda di partecipazione; conseguentemente per essi non devono essere compilate le schede di ambito omogeneo.